

Roma, 08 gennaio 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 2/2026

Oggetto: Fiscale - Dogane – Imposta sui pacchi di modico valore c.d. handling fee – Circolari Agenzia delle Dogane n. 37/D del 30.12.2025 e n. 1 del 07.01.2026.

Con i provvedimenti in oggetto, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sul contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Art. 1 commi da 126 a 129). Il contributo pari a 2 euro è dovuto per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dall'1 gennaio 2026 ed è esigibile all'atto dell'importazione definitiva.

Ai fini dell'applicazione del contributo, la circolare 37/2025 richiama la definizione di spedizione elaborata in ambito unionale intendendo le merci che sono spedite simultaneamente, che provengono dallo stesso speditore, che sono destinate allo stesso destinatario e che sono oggetto di un unico contratto di trasporto.

Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è individuato secondo le regole del Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013).

In particolare:

- il debitore è il dichiarante;
- in caso di rappresentanza indiretta, è considerata debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale.

Per la liquidazione del contributo deve essere utilizzato il codice 159 sia nelle dichiarazioni doganali H1 sia nel pagamento tramite bolletta A22, ove previsto.

Per le dichiarazioni ordinarie di immissione in libera pratica il contributo è liquidato direttamente in dichiarazione ed il valore da considerare ai fini della soglia dei 150 euro è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio), determinato secondo gli articoli 69–76 del Codice doganale dell'Unione.

Per le dichiarazioni semplificate H7 che non consentono la liquidazione immediata del contributo, ad eccezione dell'IVA, in attesa degli adeguamenti dei sistemi informativi ADM, il contributo è gestito tramite contabilizzazione periodica. Per verificare il rispetto della soglia dei 150 euro, per le dichiarazioni semplificate H7 si considera il valore intrinseco della merce e segnatamente:

- per le merci commerciali, il prezzo di vendita per l'esportazione verso l'UE, al netto di costi accessori e imposte;
- per le merci prive di carattere commerciale, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita.

I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 devono adeguare le garanzie sui conti di debito (DPO) entro il mese di febbraio 2026, in misura almeno pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025 e restano applicabili eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.

La contabilizzazione del contributo per le dichiarazioni semplificate H7 avviene su base quindicinale:

- prima quindicina: dichiarazioni registrate dall' 1 al 15 del mese;
- seconda quindicina: dichiarazioni registrate dal 16 all'ultimo giorno del mese.

Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla fine del periodo di riferimento, mediante bolletta A22 con addebito su conto di debito del dichiarante, indicando nelle note la quindicina interessata.

Nella fase di prima applicazione del contributo, la dichiarazione, la contabilizzazione e il pagamento dell'importo complessivo dovuto per ciascuna quindicina di riferimento sono effettuati presso il servizio di cassa dell'ufficio doganale presso cui sono registrate le dichiarazioni semplificate H7.

In questa fase iniziale, la contabilizzazione e il pagamento del contributo avvengono su base dichiarativa, sotto la responsabilità del dichiarante, restando fermi i controlli successivi da parte dell'ufficio doganale competente per la registrazione delle dichiarazioni H7. A tal fine, i dichiaranti sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione riepilogativa secondo il modello allegato alla circolare 37/2025, che deve essere allegata a una copia cartacea della bolletta A22 e conservata agli atti dell'ufficio doganale.

Tuttavia, a causa della necessità di adeguamenti tecnici dei sistemi informativi dell'Agenzia delle Dogane e degli operatori del settore con la circolare 1/2026 è stato previsto un periodo transitorio fino al **28 febbraio 2026** per garantire la continuità delle catene logistiche nelle more degli adeguamenti informatici.

Il periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2026 consente, sia per le dichiarazioni H1 (ordinarie) sia per le H7 (semplificate), di ricorrere alla contabilizzazione e al pagamento periodici del contributo. **I contributi dovuti per le importazioni effettuate dall' 1 gennaio al 28 febbraio 2026 dovranno essere pagati e riepilogati in una dichiarazione da presentare entro il 15 marzo 2026, secondo il modello allegato alla circolare 37/2025.**

Dall' 1 marzo 2026 si applicano le regole ordinarie sopra descritte. Durante il periodo transitorio, la mancata indicazione del codice tributo 159 nelle dichiarazioni H1 non comporta sanzioni né la sospensione dello svincolo delle merci.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



Prot. *[come da segnatura di protocollo]*

Roma, *[come da segnatura di protocollo]*

CIRCOLARE N. 1/2026

LEGGE 199 DEL 30.12.2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 128 - CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI” – MODIFICA ISTRUZIONI CIRCOLARE 37/2025

Con la circolare 37 del 2025, sono state dettate, nell'immediatezza dell'approvazione della Legge di bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025 pubblicata nella gazzetta ufficiale serie generale n. 301 del 30.12.2025), le prime istruzioni applicative correlate all'introduzione del contributo indicato in oggetto di cui ai commi da 126 a 128 dell'articolo 1.

Come già evidenziato nella circolare 37/2025, sia il sistema informativo dell'Agenzia, soggetto al rispetto delle regole tecniche contenute nella normativa doganale unionale che quello degli operatori del settore specifico (corrieri espressi, case di spedizioni operanti nello sdoganamento di spedizioni nell'ambito dell'e-commerce), necessitano di interventi di adeguamento per poter operare correttamente ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo in esame al momento della registrazione della dichiarazione doganale o, comunque, per la contabilizzazione periodica dei contributi dovuti.

Le problematiche connesse all'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, rappresentate più volte in relazione alle funzionalità di sdoganamento ad oggi completamente automatizzate per le operazioni che godono della franchigia doganale correlata al valore trascurabile delle merci di cui al regolamento CE 1186/2009, rendono necessario prevedere uno **specifico periodo transitorio** atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli adeguamenti tecnici.

Pertanto, considerato anche quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ed in rettifica alle modalità e tempistiche indicate nella circolare 37/2025, sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) che per quelle in forma ordinaria (H1)¹, si potrà ricorrere alla contabilizzazione e pagamento periodici.

A tal fine, **nel periodo transitorio che terminerà il 28.02.2026**, i contributi sulle spedizioni interessate dovuti per le importazioni come definite nella circolare 37/2025 ed effettuate dal 1° gennaio al 28.02.2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento (vedi punto 6.2.2

¹ Alle quali continuano ad applicarsi tutte le misure previste dal CDU, quali ad esempio, le disposizioni in materia di invalidamento della dichiarazione e di reintroduzione in franchigia.

della circolare 37/2025), sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025 **da presentarsi entro il 15.03.2026.**

Per le importazioni della specie registrate a partire dal 1° marzo 2026, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/2025.

In particolare, dal 1° marzo 2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) il contributo dovrà essere liquidato e corrisposto nell'ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo **159**, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7) si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare 37/2025.

Si precisa, infine, che durante il periodo transitorio l'assenza del codice tributo 159, di cui alla Circolare 37/2025, nel tracciato dichiarativo H1, non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l'applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento.

*** **

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

_____ del dichiarante _____ (*indicare Partita IVA*), dichiara che nel

periodo da _____ a _____ ha effettuato le seguenti

dichiarazioni per le quali è dovuto il contributo ex articolo 1, commi da 126 a 129, della Legge di

bilancio 2026:

Tipo di dichiarazione	Numero dichiarazioni
H1	
H7	
TOTALE dichiarazioni	
TOTALE contributi dovuti	

Data _____

Firma

Prot. 885355

Roma, 30 dicembre 2025

CIRCOLARE N. 37/2025

LEGGE DI BILANCIO 2026 – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 129 - CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI¹

Sommario

Premessa	1
1. Ambito di applicazione	2
1.1 Operazioni interessate	2
1.2 Definizione di spedizione.....	2
1.3 Soggetto obbligato	3
4. Codice contributo da utilizzare.....	3
5. Dichiarazioni ordinarie (H1)	3
5.1 Valore e soglia.....	4
6. Dichiarazioni semplificate (H7)	4
6.1 Valore e soglia.....	4
6.2.1 Adeguamento delle garanzie (DPO) dei dichiaranti	4
6.2.2 Contabilizzazione e pagamento.....	5

Premessa

Con la Legge di bilancio 2026, ai commi da 126 a 129 dell'articolo 1¹, viene istituito un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

¹ 126. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:

a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Il comma 126 dell'articolo 1 precisa che tale contributo è dovuto per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Tale contributo diventa esigibile all'atto dell'importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU).

Il contributo è dovuto per tutte le importazioni² di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026.

1. Ambito di applicazione

1.1 Operazioni interessate

In base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica:

- Alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni *business to consumer* del commercio elettronico);
- Alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico *business to business* ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- Alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica (importazione).

Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

1.2 Definizione di spedizione

Il legislatore italiano utilizza nel corpo della norma il termine “spedizione”.

² Dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026.

Considerato il richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, per la definizione del termine "spedizione" è necessario rifarsi a quanto indicato dalla Commissione europea in documenti di lavoro e di indirizzo.

Il Regolamento 1186/2009, che al titolo II - capo V prevede l'esenzione dai dazi all'importazione per le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell'Unione europea, ma non fornisce indicazioni nel caso siano raggruppati più ordini nella stessa spedizione³.

La Commissione Europea ha, tuttavia, fornito una definizione di spedizione attraverso le Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020⁴.

Nel Capitolo 1, sezione 1.3.4 delle predette note esplicative, la "spedizione" (*consignment*) viene definita come segue: "Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto."⁵.

1.3 Soggetto obbligato

Il codice doganale unionale definisce, all'articolo 5, il "debitore" come la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale.

Per il regime di immissione in libera pratica, l'articolo 77, paragrafo 3 CDU stabilisce che il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Coerentemente con tali disposizioni, per il contributo in esame il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

4. Codice contributo da utilizzare

Il codice contributo da utilizzare per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale (H1) ovvero per il pagamento con A22 è il **159**.

5. Dichiarazioni ordinarie (H1)

Per le dichiarazioni ordinarie, nelle quali è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare, i dichiaranti provvederanno a liquidare anche il contributo in esame.

³ È il caso di acquisti da più venditori sulla stessa piattaforma e-commerce in cui la spedizione di tutti i prodotti avviene a cura della stessa piattaforma che, nel caso di specie, diventa lo speditore.

⁴ Analoga definizione è contenuta anche nel documento TAXUD "Customs Guidance doc on LVC" ARES-2022-6411863 del 16-09-2022.

⁵ Se 5 ordini diversi vengono messi in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (Lettera di Vettura o *Air Waybill*), essi sono da intendersi come facenti parte di una unica spedizione.

5.1 Valore e soglia

Per le dichiarazioni ordinarie, il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi per l'applicazione del contributo, è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio) come determinato ai sensi degli articoli da 69 a 76 del codice doganale unionale.

6. Dichiarazioni semplificate (H7)

Come è noto, le dichiarazioni semplificate (H7) non prevedono la possibilità di liquidare tributi o contributi, salvo che per l'IVA⁶.

Ciò impedisce, di fatto, la possibilità di contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale.

Nelle more dell'adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell'Agenzia, la contabilizzazione del contributo avverrà secondo le modalità di contabilizzazione periodica prevista per i dazi di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo capoverso CDU.

6.1 Valore e soglia

Per le dichiarazioni semplificate (H7), il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi l'applicazione del contributo, è il valore intrinseco:

- a) *per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;*
- b) *per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione.⁷*

6.2.1 Adeguamento delle garanzie (DPO) dei dichiaranti

Ai fini della contabilizzazione periodica prevista di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU, entro il mese di febbraio 2026, i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025⁸.

⁶ Il tracciato e, quindi, quali dati siano previsti nelle dichiarazioni semplificate (H7) è stabilito dalla normativa doganale unionale.

⁷ Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020.

⁸ Considerato che il periodo di contabilizzazione del contributo è su base quindicinale.

Si precisa, al riguardo, che continuano ad applicarsi gli eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.

6.2.2 Contabilizzazione e pagamento

Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU, il contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale e, in particolare, il periodo per la contabilizzazione viene fissato come segue:

Prima quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese.

Seconda quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all'ultimo giorno del mese.

La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 105 e 108 CDU, nonché di quanto previsto dall'articolo 45 delle disposizioni complementari al codice dell'Unione di cui all'allegato 1 del D.lgs. 141/2024, dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione.

In fase di prima applicazione del contributo in esame, la dichiarazione, contabilizzazione ed il pagamento del totale dei contributi della quindicina di riferimento sarà effettuato presso il servizio cassa dell'ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell'importo complessivo su conto di debito. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce.

Come sopra evidenziato, in una prima fase di applicazione, la contabilizzazione ed il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante, fatti salvi i controlli successivi da parte dell'ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7). A tal fine, i dichiaranti provvederanno a presentare un'apposita dichiarazione, redatta sul modello allegato alla presente circolare, che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22 e conservata agli atti dell'ufficio.

Nelle more di predisposizione ed implementazione di specifici strumenti di monitoraggio, gli uffici doganali potranno comunque effettuare delle verifiche sulla base degli applicativi al momento disponibili (AIDA, COGNOS, ecc.)

*** **

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU

del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

Allegati: 1